

LEGGE 2 febbraio 1960, n. 68.

Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono organi cartografici dello Stato:

- l'Istituto geografico militare;
- l'Istituto idrografico della Marina;
- la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;
- l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
- il Servizio geologico.

La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.

Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.

Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.

Art. 2.

Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonché i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici.

Sui documenti ufficiali è impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura.

Alla Commissione geodetica italiana è devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.

Art. 3.

Nelle Province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purchè, a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.

Art. 4.

Sono liberi la produzione e il commercio di carte e documenti che costituiscano una sostanziale rielaborazione sotto un nuovo aspetto (statistico, scientifico, turistico, storico, didattico) delle carte e dei documenti ufficiali in libero commercio.

La riproduzione totale o parziale, da parte di organi non statali o di privati di carte e documenti ufficiali in libero commercio, per utilizzazione a scopi vari, compreso quello di corredarne pubblicazioni o periodici, deve essere preventivamente autorizzata dall'organo statale produttore della carta o del documento.

Le rielaborazioni e riproduzioni debbono contenere l'indicazione dell'organo statale produttore della carta e del documento riprodotto o rielaborato, al quale organo sono dovuti i diritti d'autore a norma dell'art. 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti predetti sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 6, nulla è innovato circa la facoltà attribuita ai Comuni, ai sensi dell'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di rilasciare copie ed estratti.

Art. 5.

Per l'inserzione nelle carte geologiche, anche ufficiali, e nelle carte, piante o piani di cui al primo comma dell'art. 4 di particolari topografici non rappresentati nelle carte ufficiali dell'Istituto geografico militare in libero commercio, è necessaria la preventiva autorizzazione del direttore dell'Istituto geografico militare.

E' comunque vietata l'inserzione nelle carte, piante e piani suddetti dei particolari topografici aventi carattere di riservatezza ai fini della sicurezza nazionale, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 6.

I fogli di mappa e le carte catastali che contengono particolari topografici dei quali sono vietate la ripro-

duzione e divulgazione e quelli relativi alle zone dichiarate dal Ministero della difesa di particolare importanza ai fini della difesa nazionale non possono essere esposti alla pubblica consultazione.

Le riproduzioni dei suddetti fogli e carte catastali e gli estratti dei medesimi possono essere rilasciati a privati solo se redatti dai competenti uffici tecnici erariali e quando riguardino tipi di frazionamento conseguenti a domanda scritta di voltura.

Art. 7.

Salve le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni sulle servitù militari e quelle di cui al successivo art. 8, sono liberamente consentiti i rilevamenti che riguardino misurazioni per opere di ingegneria, in progetto o in costruzione, o per lavori di agrimensura e di estimo.

Tuttavia, allorchè trattasi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o di irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazioni ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzione di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione all'Istituto geografico militare o allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, qualora trattasi di rilevamenti per costruzione di aeroporti privati.

Ad opera costruita, la ditta o l'ente costruttori sono tenuti ad inviare all'Istituto geografico militare gli elementi atti ad agevolare l'aggiornamento della cartografia ufficiale.

Art. 8.

I rilevamenti per qualsiasi scopo nelle zone militarmente importanti previste dalla legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto geografico militare. Tale autorizzazione non è richiesta per i rilevamenti catastali, che restano regolati dalle apposite disposizioni legislative vigenti in materia.

I rilevamenti delle acque territoriali debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto idrografico della Marina. Sono esentati dal richiedere la preventiva autorizzazione gli organi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici per i rilievi idrografici necessari al Ministero stesso nonchè i Consorzi autonomi dei porti.

Art. 9.

Ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza e di riservatezza ai fini della difesa, la autorità militare ha facoltà di assumere e di eseguire, con proprio personale, rilievi che possano occorrere ad organismi statali o pubblici e a grandi imprese di pubblica utilità, stabilendo i prezzi e versandone l'importo all'Erario.

Art. 10.

E' fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente art. 7 e nel primo e secondo comma del precedente art. 8 senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.

Art. 11.

I rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici ed aerofotogrammetrici saranno regolati da apposita legge.

Art. 12.

Di ogni pubblicazione cartografica prodotta da organismi non statali o da privati riflettente il territorio e le acque sotto giurisdizione italiana, oltre alla trasmissione della normale cartografia di obbligo secondo le leggi in vigore, devono essere inviate a cura dell'editore due copie in edizione di prova all'Istituto geografico militare e, ove si tratti di carte a denominatore inferiore a 100.000, due copie in edizione definitiva alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova anche all'Istituto idrografico della Marina.

Art. 13.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano alle carte, mappe, piante e schizzi già pubblicati alla data del 23 luglio 1959 dei quali è consentita la vendita fino ad esaurimento delle copie stampate alla data predetta e, comunque, non oltre cinque anni dalla data stessa.

Art. 14.

Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli strumenti e apparati, delle lastre fotografiche, degli originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore.

Art. 15.

E' abrogata la legge 2 giugno 1930, n. 1139.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAVIANI
— TAMBRONI — MEDICI —
TOGNI — RUMOR — ANGELINI
— SPATARO — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA